

**GIUSEPPE TERRACINA**

## **I CONTRIBUTI DEL DIRITTO ROMANO NEL PANORAMA GIURIDICO CINESE ATTUALE**

Alla fine del 1978, con la restaurata attribuzione di proprie funzioni alla Costituzione e alle leggi termina quella fase della storia del diritto della RPC nota come "nichilismo giuridico". Posta fine alla condanna del "diritto borghese" e con la visione dell'impiego della legge per risolvere le contraddizioni di classe e, soprattutto, per regolamentare i meccanismi che dovevano avviare e sostenere la modernizzazione socialista, riprendono i dibattiti sulla recezione e sull'ereditabilità del diritto, interrotti dagli anni Cinquanta. Risorge quindi l'interesse per il diritto romano, del quale in questa fase si sottolinea la funzione storica non solo di "utilità alla società schiavistica romana" o di rafforzamento in Europa, a partire dal basso medioevo, dell'autorità del potere del sovrano e degli Stati nazionali contro la Chiesa e la nobiltà feudale, ma anche di promozione della formazione e del consolidamento della nascente economia borghese, di base del Codice Napoleone e di fonte che influenza ancora in varia misura l'ordinamento giuridico degli Stati borghesi moderni<sup>(1)</sup>.

Dall'inizio degli anni Ottanta, le nuove direttive politiche dei dirigenti riformatori cinesi incoraggiano la ricerca di modelli nelle tradizioni di pensiero e dei Paesi esteri. Chen Chaobi, autorevole esponente della tradizione giuridica romanistica cinese formata in Occidente prima del 1949, partendo dal presupposto che compito fondamentale del diritto civile socialista e del diritto dell'economia fosse quello di consolidare e sviluppare l'economia socialista, "sotto forma di leggi" volte a prevenire e risolvere le contraddizioni interne e le controversie civili che possono sorgere nella vita economica, si richiamano al diritto romano per coglierne quegli istituti adatti a favorire una ferma salvaguardia della proprietà pubblica socialista, un'effettiva tutela della condizione di persona giuridica di ogni tipo di impresa, di Stato e collettive, una rigida definizione, in base alla legge, dei rapporti contrattuali tra Stato, organismi collettivi e singoli<sup>(2)</sup>.

Lo sviluppo della legislazione civile segna un primo traguardo fondamentale nella promulgazione, nel 1986, dei *Principi generali del diritto civile (Minfa tongze)*.

Nel corso degli anni successivi, con la costruzione e il graduale miglioramento di un ordinamento giuridico a sostegno dello sviluppo economico, gradualmente il diritto romano non è più proposto unicamente come mezzo finalizzato alla comprensione dei meccanismi di gestione dell'economia o di prevenzione o risoluzione di controversie in materia civile ed economica propri di alcuni paesi occidentali, ma viene ad essere viepiù segnalato come solida fonte per l'ispirazione a criteri di equità, di giustizia e di tutela dei diritti. In questo nuovo quadro in ambito romanista si parla di rinascita dello spirito del diritto romano e si approfondisce e perfeziona una visione aperta a prospettive destinate a produrre nuove trasformazioni nelle concezioni e nell'ordinamento giuridico, per accompagnare e sostenere lo sviluppo delle riforme. Come risultati delle nuove riflessioni 1) assume un valore centrale l'aspetto "oggettivo" della legge rispetto alla volontà soggettiva del legislatore: la capacità di riflettere correttamente le regole "oggettive" dei fenomeni (in particolare quelle dell'economia di mercato) viene collegata all'aspetto del diritto naturale incluso nel diritto romano e, tale correttezza, all'equità e alla giustizia; 2) si accentua l'attenzione sullo spirito di diritto privato del diritto romano, correlato ad una nascente società civile e ai diritti delle persone, il cui compito negli aspetti che disciplinano i rapporti economici e sociali, è quello di realizzare un'armonica fusione tra l'intervento dello Stato e l'autonomia del privato; 3) si rafforza l'attenzione per la liberazione della persona (fisica e/o giuridica), tramite il conferimento di una sempre maggiore libertà contrattuale, dalla condizione di ineguaglianza, in tale ambito, alla quale era sottoposta all'interno dei rapporti giuridici dell'economia pianificata; 4) si sottolinea il significato della codificazione come manifestazione dello spirito razionale del diritto romano, come tappa centrale dell'abbandono dell'empirismo giuridico e come riconoscimento del valore e delle funzioni dei giuristi(3).

Il I Congresso internazionale "Diritto romano, diritto cinese e codificazione del diritto civile", tenutosi a Pechino nell'ottobre del 1994, organizzato dal Centro per lo studio del diritto romano presso la CUPL(4), dall'Università di Roma "Tor Vergata" e dal Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano del C.N.R., ha segnato una svolta nel mondo romanista cinese. È stato il primo convegno scientifico sulla materia tenutosi in Cina, ed ha fornito un momento cruciale di riflessioni e approfondimenti sul diritto romano in un ambiente accademico cinese più vasto. Esso segna il momento della consacrazione della rinascita del diritto romano in Cina. Essa è preparata e accompagnata dalla diffusione di nuovi strumenti d'indagine, per il tramite di una generazione di romanisti che, a differenza dei loro predecessori, si forma direttamente anche sulle fonti latine grazie a lunghi periodi di studio in Italia. Fin dal 1989, infatti, aveva avuto inizio una proficua collaborazione tra Università e altri Istituti di formazione superiore della RPC e l'Università di Roma "Tor vergata", sollecitata da Jiang Ping, romanista, civilista e direttore del gruppo di lavoro per la redazione della Bozza del Codice Civile della RPC, al tempo anche Rettore dell'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino, coordinata dallo stesso, per parte cinese

e da Sandro Schipani per parte italiana. Come primo frutto di tale impegno, fin dal 1992 inizia la pubblicazione in Cina dell'antologia, a cura di S. Schipani, *Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta*, alla quale lavoreranno esponenti di punta della nuova generazione di romanisti: Huang Feng, Mi Jian, Ding Mei, Fei Anling e Xu Guodong, autori di traduzioni e monografie che attestano l'avvio nel mondo romanista cinese di riflessioni basate su analisi anche attente al collegamento tra aspetti concettuali e filologici. Se osserviamo la produzione romanistica da quegli anni fino al successivo II Congresso (tenuto a Pechino nell'ottobre del 1999) notiamo la pubblicazione delle traduzioni delle Istituzioni di diritto romano di Bonfante, della Storia del diritto romano di Grosso, le *Institutiones* di Gaio, 11 volumi della citata antologia, la traduzione integrale del libro VII del Digesto e una monografia sulla responsabilità contrattuale nel diritto romano a cura di Ding Mei. È stato anche pubblicato il Manuale di diritto romano di Zhou Nan, che riassume cinquanta anni di esperienza di studio e d'insegnamento di uno dei precursori dello studio del diritto romano in Cina. Inoltre gli stessi Atti del primo Congresso hanno costituito, e continuano a farlo, oggetto di riflessione per numerosi articoli successivi.

Il brano è commisurato a un ciclo iniziale di lingua latina, a conclusione del quale è opportuno cominciare a leggere un testo di autore; anche la situazione stessa del racconto si sviluppa secondo una trama semplice e netta; i personaggi sono storicamente definiti, ma la loro presentazione non offre i problemi biografici e psicologici, che sorgono in testi per altro elementari dal punto di vista grammaticale, come alcune lettere di Cicerone. Il dettato è scorrevole, ma non rinuncia a qualche vezzo stilistico che l'insegnante avrà modo di far notare; molto spesso le cosiddette figure retoriche non solo danno viva la percezione di un testo letterario, 'di ri-uso' secondo la definizione di Lausberg, ma sono preziose nel consolidare le cognizioni morfologiche e sintattiche. Non sarà inutile infine aggiungere che Valerio Massimo è uno dei pochissimi scrittori della latinità, il cui testo è stato riassunto in due tarde epitomi da Giulio Paride e da Gianuario Nepo-ziano; abbiamo quindi la possibilità di far intervenire ad un certo momento del percorso l'epitome, il che potrebbe facilitare il compito, come nella *fattispecie*, giacché qui Giulio Paride riprende ad verbum intere frasi del modello.

Il ruolo del diritto e, con esso, la posizione e l'autorevolezza del mondo accademico giuridico, si sono rafforzati nel proseguire delle riforme per via della costante necessità di approfondimento delle tecniche giuridiche e legislative.

Nell'anno del II Congresso romanistico, assistiamo ad una progressiva necessità di approfondimento di vari istituti del diritto civile. A tale riguardo si nota in effetti, nell'ambito degli argomenti in agenda, un più vivace approccio sistematico. I due importanti temi affrontati nell'occasione, cioè la appena approvata *Legge sui contratti*<sup>(5)</sup> e il problema, tuttora discusso, dei diritti reali, sono trattati dai romanisti e dai civilisti cinesi sempre partendo dal diritto romano, cercando di applicarne lo spirito alle condizioni concrete della situazione cinese. In tema di diritti reali si auspicano, a fondamento delle riflessioni per la redazione della nuova legge, la tutela del diritto di proprietà del titolare, con una classificazione scientifica delle cose che consenta una netta distinzione tra beni oggetto di proprietà pubblica e privata, e con una chiara regolamentazione della sfera dei diritti del proprietario, dei modi di acquisto e delle tutele, in particolare allo scopo di prevenire lesioni di tali diritti da parte del potere esecutivo; inoltre si suggerisce la costruzione di un sistema di diritti su cose altrui per sfruttare al meglio l'utilità economica e sociale delle cose; e si c) si giunga a redigere una legge sui diritti reali che incarni in pieno criteri di equità e buona fede.

Dal 1999 ai giorni nostri la produzione accademica e scientifica sul diritto romano si è ulteriormente accresciuta. Altri ricercatori formati in Italia, Liu Jia'an e Zhang Lihong <sup>(6)</sup>, hanno affiancato i loro predecessori fornendo nuove traduzioni di fonti latine. Sono stati pubblicati in Cina il libro XVIII del Digesto, sulla compravendita, il XII volume del Corpus Iuris Civilis fragmenta selecta, sul diritto pubblico, una monografia sul diritto romano delle successioni a cura di Fei Anling. Xu Guodong ha realizzato una traduzione delle Institutiones di Giustiniano e, trasferitosi all'Università di Xiamen, vi dirige l'Istituto di diritto romano. Egli ha fondato la rivista Roman law and modern civil law, che dal 2000 raccoglie nuovi saggi scientifici in materia di diritto romano e diritto civile, ricerche sulla letteratura più antica intorno al diritto romano in Cina, articoli di personaggi di primo piano nella storia degli studi di diritto romano nella RPC, e mostra un crescente rafforzamento dei propri interessi verso taluni aspetti di diritto romano pubblico (del quale auspica il formale inserimento nella didattica universitaria, su modello italiano). Egli ha anche coordinato l'elaborazione di un progetto autonomo di codice civile imperniato sulla tripartizione gaiana delle materie<sup>(7)</sup>.

Come opere di supporto agli studi giuridici, sono state pubblicate le traduzioni di Cicerone di De Republica e De legibus; De officiis e De oratore, ad opera del latinista dell'Accademia delle Scienze Sociali Wang Huansheng.

Il forte sviluppo degli studi di diritto romano, promosso e intensificato da più di 25 anni di collaborazione tra vari Atenei cinesi e l'Università di Roma "Tor Vergata", unitamente all'alleggerirsi della pressione ideologica sulla ricerca scientifica cinese, ne ha gradualmente rinvigorito la fama di diritto privato, base del diritto moderno e contemporaneo (anche del diritto civile cinese), il ruolo di modello per la codificazione, nonché di espressione dei principi di equità, giustizia, buona fede, libertà, e, da ultimo, di tutela dei diritti di proprietà, in un primo momento dello Stato e collettivi, successivamente anche e soprattutto del privato. Questa consapevolezza ha ispirato il graduale approfondimento del carattere scientifico delle ricerche cinesi, il desiderio di continuità di questo studio. Negli ultimi anni sono continuate le pubblicazioni di strumenti di ricerca come il dizionario di diritto romano<sup>(8)</sup> e un nuovo manuale<sup>(9)</sup> ad opera di Huang Feng: continua la pubblicazione della rivista specialistica annuale dedicata al diritto romano a cura di Xu Guodong, ed è stata recentemente annunciata la pubblicazione della rivista *Digesta*, a cura del Centro studi di diritto romano della CUPL. In costante aumento sono gli scambi di professori visitatori e i soggiorni di borsisti cinesi in Italia, in base agli accordi di collaborazione tra atenei. Xue Jun, che ha conseguito nel 2004 il titolo di dottore di ricerca in diritto romano nell'Università di Roma "Tor Vergata" e che attualmente insegna presso l'Università di Pechino, ha pubblicato la traduzione del volume XXXXVIII del Digesto in materia di diritto penale romano; Luo Zhimin, dalla CUPL, ha concluso la traduzione del Libro I.

Nell'ottobre del 2004 si è svolto a Pechino il III Congresso "Diritto romano, diritto cinese e codificazione del diritto civile", dedicato ai temi dei diritti reali (con ampi commenti alla bozza della legge diffusa dalla APN nel luglio 2004 per la raccolta dei pareri da tutti gli ambienti interessati della società), della responsabilità per danni extracontrattuale, e del diritto dei contratti e commerciale. Anche in questa occasione si è partiti da considerazioni sul diritto romano per discutere di temi della più stretta attualità legislativa, in materie che, come quella dei diritti reali, saranno destinate a influire non solo sull'ordinamento legislativo ma anche sulla più profonda realtà sociale. Hanno dato contributi a questo congresso giuristi che hanno collaborato a emendamenti significativi nella discussione di questa bozza.

Altre prove evidenti della diffusione dell'interesse per il diritto romano sono costituite dalla presenza di romanisti cinesi ai convegni internazionali<sup>(10)</sup> e dalla accresciuta attenzione alla formazione dei giovani ricercatori e dei giuristi. In questo momento sono a Roma dieci borsisti cinesi, impegnati in corsi post laurea di master o di dottorato, provenienti da CUPL, Accademia cinese delle scienze sociali, Università di Xiamen, Università di Suzhou, Università Huadong di Shanghai. Sono inoltre in preparazione due corsi per docenti cinesi di diritto romano da tenersi a Pechino nel corso del presente anno e a Roma nel corso del 2007.

(1) Cfr. Shen Zongling, L'evoluzione e l'influenza storica del diritto romano, 1978, cit. B.1

(2) Cfr. Chen Chaobi, L'ereditabilità del diritto romano, 1982, cit. B.1.

(3) Cfr. Jiang Ping , La rinascita dello spirito del diritto romano in Cina, citato in bibliografia. Di questo articolo esiste una versione italiana: Il risorgere dello spirito del diritto romano in Cina (trad. a cura di Xu Guodong e A. Petrucci) in Index, 24/1996 pp. 447 ss.

(4) Vedi S. Schipani, Ein Studienzentrum für Römisches Recht in Peking, in ZSS, 111, 1994, 798 ss.

(5) La legge sui contratti della RPC è stata tradotta da L. Formichella e E. Toti nella collana curata da S. Schipani e G. Terracina Leggi tradotte della RPC, Vol. I, Torino, 2002. Sull'argomento vedi anche S. Schipani. La nuova legge cinese in materia di contratti e il diritto romano come base di essa e della comunicazione con i codici del sistema romanistico, in Roma e America. Diritto romano comune, 8/1999.

(6) Il primo dei ricercatori cinesi che ha conseguito in Italia il titolo di dottore di ricerca in diritto romano con una tesi sui contratti innominati. Attualmente insegna all'Istituto di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Shanghai.

(7) Cfr. Xu Guodong, La struttura basilare del progetto di codice civile per la RPC dell'Università del Centro Sud di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Wuhan e le Istituzioni di Gaio, in Africana. Rivista di studi extraeuropei, 1/2003.

(8) Huang Feng, The Lexicon of Roman Law, cit. B2.

(9) Huang Feng, Guida al diritto romano, 2003, cit. B2.

(10) A questo proposito possiamo ricordare la presenza di Xu Guodong e Jiang Ping al X Congresso Latinoamericano del Derecho romano di Lima (1996), dalla quale sono poi scaturiti due soggiorni di studio di ricercatori cinesi: Gao Fuping, presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico, e Xu Diyu, presso l'Università Externado di Bogotá e l'Università di Morón Buenos Aires; nonché la traduzione in lingua cinese e le pubblicazioni del Codice Civile di Andrés Bello (a cura di Xu Guodong e tradotto da Xu Diyu, Pechino 2003). Ricordiamo inoltre la presenza ai Colloqui dei Romanisti dell'Europa Centro orientale e d'Italia, di Xu Guodong (VIII, Vladivostok, 2000); di Fei Anling, Xu Guodong e Jiang Zuoli (IX, Novi Sad, 2002); di Fei Anling Xu Guodong e Song Xiaojun (XI Dushanbe) ed infine la partecipazione in videoconferenza di Fei Anling, al "Simposio Europeo Università e Chiesa in Europa", organizzato a Roma nel luglio del 2003 dalla Pontificia Università Lateranense.